

BASKET SAN CASCIANO asd



CODICE DI CONDOTTA

**A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE
MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI
ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE**

2024 - 2028



INDICE

Riferimenti normativi

CAPITOLO 1 – PARTE GENERALE

- Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Condotte rilevanti
- Art. 3 – Obbligo di segnalazione
- Art. 4 – Selezione degli operatori sportivi
- Art. 5 – Incompatibilità e conflitti d’interesse
- Art. 6 – Formazione e diffusione del Codice

CAPITOLO 2 – DOVERI E OBBLIGHI

- Art. 7 – Doveri e obblighi dei tesserati
- Art. 8 – Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici
- Art. 9 – Diritti, doveri e obblighi degli atleti
- Art. 10 – Doveri e obblighi dello staff medico
- Art. 11 – Uso dei social media

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.lgs. 36/2021, art. 33
- D.lgs. 39/2021, art. 16
- Delibera CONI n.255 del 25.07.2023 e l'allegato Modello di regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento Safeguarding)
- Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione emanati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding.
- Linee guida Federali

CAPITOLO 1 – PARTE GENERALE

Art.1 – Finalità e ambito di applicazione

1.1 La Società Sportiva Basket San Casciano ASD (di seguito “l’Affiliata”) ha adottato in data 24 agosto 2024 il presente Codice contenente gli obblighi, i divieti, gli standard di condotta e le buone pratiche dei soggetti indicati nel comma successivo e finalizzate: (i) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza; (ii) all’educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana; (iii) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele; (iv) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l’uguaglianza, l’equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori; (v) alla valorizzazione delle diversità; (vi) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore; (vii) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell’atleta; (viii) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all’attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità; (ix) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

1.2 L’Affiliata, con il supporto del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell’Affiliata di cui al successivo articolo 5, effettua valutazioni annuali sulle misure adottate, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine di risolvere le criticità riscontrate e per la rimozione degli ostacoli che impediscano: (i) la promozione del benessere dell’atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità; (ii) la partecipazione dell’atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

1.3 Il presente Codice si applica a tutti i tesserati e a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività dell’Affiliata, secondo quanto espressamente disciplinato al capitolo 2.

1.4 I soggetti indicati al punto che precede sono tenuti all’osservanza del Codice la cui violazione costituisce illecito disciplinare sanzionato, ai sensi dell’art. 7 del modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva - d. lgs. 39/2021 adottato dall’Affiliata. L’ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.

1.5 L’Affiliata assicura la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative ad eventuali segnalazioni o denunce di violazione del presente Codice utilizzando canali dedicati e limitando l’accesso ai predetti documenti al solo personale espressamente autorizzato.

Art. 2 – Condotte rilevanti

Costituiscono condotte rilevanti ai fini del presente Codice:

ABUSO PSICOLOGICO	Qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali
ABUSO FISICO	Qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore <i>performance</i> sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool e di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping.
MOLESTIA SESSUALE	Qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.
ABUSO SESSUALE	Qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere il tesserato a porre in

	essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati.
NEGLIGENZA	Il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale – presa conoscenza di uno degli eventi, o atti o contegni di cui al presente documento – ometta di intervenire causando un danno, o permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato.
INCURIA	La mancata soddisfazione delle necessità fondamentali dell'atleta a livello fisico, medico, educativo ed emotivo.
ABUSO DI MATRICE RELIGIOSA	L'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto dell'atleta di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
BULLISMO, CYBERBULLISMO	Qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
COMPORAMENTI DISCRIMINATORI	Qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Art. 3 – Obbligo di segnalazione

I soggetti individuati all'art.1.3 devono segnalare senza indugio ogni sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'Affiliata, Sig. Fabrizio Landi al contatto e-mail safeguarding@basketsancasciano.it o al *Safeguarding Officer* della Federazione Italiana Pallacanestro, al contatto e-mail: safeguarding.officer@fip.it

Art. 4 – Selezione degli operatori sportivi

4.1 Al fine di garantire l'idoneità dei candidati ad operare nell'ambito delle attività sportive in diretto contatto con i tesserati, anche minori, l'Affiliata procede alla verifica presso gli uffici federali della sussistenza di precedenti disciplinari specifici rispetto alla normativa di riferimento a carico del candidato e all'acquisizione obbligatoria delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità competenti (casellario).

4.2 L'Affiliata procede alle verifiche periodiche della permanenza dei requisiti in capo agli operatori sportivi, provvedendo a conservarne la documentazione nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5 – Incompatibilità e conflitti d'interesse

Nell'attribuzione dei ruoli l'Affiliata tiene conto delle incompatibilità al fine di evitare il cumulo delle funzioni in capo ad un unico soggetto, ed eventuali conflitti d'interesse.

Art. 6 – Formazione e diffusione del Codice

La formazione interna e la diffusione costituiscono uno strumento imprescindibile per un'efficace attuazione del presente Codice e per una divulgazione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dall'Affiliata.

In ordine alle modalità di formazione e diffusione del Codice si rimanda a quanto specificatamente previsto al Capitolo VI del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva adottato, ai sensi del D. lgs. n. 39/2021, dall'Affiliata.

CAPITOLO 2 – DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI

Art. 7 – Doveri e obblighi dei tesserati

Costituiscono doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- d) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- e) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'Affiliata di cui al precedente articolo 5 situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 8 – Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

Costituiscono doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e tecnici:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'Affiliata di cui al precedente articolo 5;

- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, e per la divulgazione dell'attività dell'affiliata esclusivamente attraverso i suoi canali ufficiali, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- q) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'Affiliata di cui al precedente articolo 5 situazioni, anche potenziali, che esponano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 9 – Diritti, doveri e obblighi degli atleti

Costituiscono doveri e obblighi a carico di tutti gli atleti:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- k) segnalare senza indugio Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'Affiliata di cui al precedente articolo 5 situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

Art. 10 – Doveri e obblighi dello staff medico

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun atleta costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Fermo il rispetto del codice deontologico del medico, e del “Protocollo sulle visite mediche e fisioterapiche” contenuto nel Modello organizzativo dell’Affiliata, costituiscono doveri e obblighi a carico dello staff medico: (i) garantire che la salute e il benessere psico-fisico degli atleti venga prima di qualsiasi altra considerazione; (ii) non somministrare o favorire l’uso da parte degli atleti di sostanze o metodi proibiti dalla lista WADA.

Art. 11 – Uso dei social media

I soggetti indicati al punto 1.3 devono astenersi (i) dall’utilizzo inappropriato dei social media, ad esempio pubblicando commenti denigratori o offensivi sugli atleti, specie se minori; (ii) dall’acquisire immagini che possano ritrarre e identificare gli atleti, specie se minori; (iii) dal diffondere le stesse, ovvero qualsiasi altra informazione inerente agli atleti, specie se minori, tramite app di messaggistica istantanea e social anche durante le competizioni, se non con il consenso espressamente prestato dagli interessati e, in caso di minori, dagli esercenti la potestà genitoriale.

Approvato in data 24 agosto 2024
Revisione 1.0 del 22 settembre 2024

IL PRESIDENTE

Dr. Sergio Califano

